



COMUNICATO UFFICIALE N. 28 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 13/A al N. 17/A, inerenti le Società non ammesse al Campionato di Serie C 2021/2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CARPI F.C. 1909 S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:

- *omesso versamento di quota parte delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società stia provvedendo al versamento degli importi suindicati in maniera cronologicamente frazionata senza, tuttavia, che risulti effettivamente in essere una rateazione coerente con l'ordinamento vigente. Il piano di rateazione adottato (apparentemente articolato in 24 rate di cui soltanto due realmente corrisposte) è stato elaborato in totale autonomia da parte della Società e senza che, per quanto consti, risultino effettivamente accordati provvedimenti di rateazione da parte delle competenti Autorità;*
- *omesso versamento di quota parte delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società stia provvedendo al versamento degli importi suindicati in maniera cronologicamente frazionata senza, tuttavia, che risulti effettivamente in essere una rateazione coerente con l'ordinamento vigente. Il piano di rateazione adottato (apparentemente articolato in 24 rate di cui soltanto due realmente corrisposte) è stato elaborato in totale autonomia da parte della Società e senza che, per quanto consti, risultino effettivamente accordati provvedimenti di rateazione da parte delle competenti Autorità;*

- *omesso versamento di quota parte dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. In particolare, dall'istruttoria condotta, è emerso che la Società:*
 - *per le mensilità di ottobre e novembre 2020 ha erroneamente applicato le disposizioni vigenti avendo autonomamente rateizzato i contributi in 24 mesi con il pagamento della prima rata il 30 maggio 2021 (art. 1, commi 36 e 37 della L. n. 178/2020), mentre avrebbe potuto rateizzare gli importi dovuti in quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021 (art.13 bis e quater della L. 176/2020);*
 - *per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2021 ha presentato all'INPS una domanda di pagamento dilazionato in data 23 giugno 2021. Tuttavia, tale domanda in data 24 giugno 2021 è stata respinta dall'Ente per omesso pagamento dei contributi relativi alle mensilità di aprile e di maggio 2021. Successivamente in data 29 giugno 2021 – vale a dire oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato nel 28 giugno 2021 – la Società ha presentato all'INPS una nuova istanza finalizzata a conseguire la possibilità di pagamento rateale la quale, tuttavia, è stata accolta soltanto il 30 giugno 2021 ovvero tardivamente rispetto al suddetto termine perentorio. La intempestività degli specifici adempimenti al riguardo, quindi, non consente di ritenere coerente con la disciplina di riferimento la condotta della Società non potendo altresì rilevare la corresponsione, prima del formale accoglimento dell'istanza di rateazione, del versamento spontaneo ed in autonomia di due rate del piano di rateazione oggetto di accoglimento da parte dell'INPS solo al 30 giugno 2021;*
- *omesso versamento di quota parte dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. In particolare la Società:*
 - *per le mensilità di ottobre e novembre 2020 ha erroneamente applicato le disposizioni vigenti avendo autonomamente rateizzato i contributi in 24 mesi con il pagamento della prima rata il 30 maggio 2021 (art. 1, commi 36 e 37 della L. n. 178/2020), mentre avrebbe potuto rateizzare gli importi dovuti in quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021 (art.13 bis e quater della L. 176/2020);*
 - *per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ha presentato all'INPS una domanda di pagamento dilazionato in data 23 giugno 2021. Tuttavia, tale domanda in data 24 giugno 2021 è stata respinta dall'Ente per omesso pagamento dei contributi relativi alle mensilità di aprile e di maggio 2021. Successivamente in data 29 giugno 2021 – vale a dire oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato nel 28 giugno 2021 – la Società ha presentato all'INPS una nuova istanza finalizzata a conseguire la possibilità di pagamento rateale la quale, tuttavia, è stata accolta soltanto il 30 giugno 2021 ovvero tardivamente rispetto al suddetto termine perentorio. La intempestività degli specifici adempimenti al riguardo, quindi, non consente di ritenere coerente con la disciplina di riferimento la condotta della Società non potendo altresì rilevare la corresponsione, prima del formale accoglimento dell'istanza di rateazione, del versamento spontaneo ed in autonomia di due rate del piano di rateazione oggetto di accoglimento da parte dell'INPS solo al 30 giugno 2021.*
- *constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CARPI F.C. 1909 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;*

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono:

Si rileva in via preliminare come la Società abbia presentato un'articolata impugnazione sviluppata su più motivi di censura i quali convergono nel rappresentare (in sintesi) la sussistenza di una sostanziale carenza di colpevolezza a fronte degli inadempimenti contestati e ciò (principalmente) alla luce delle difficoltà interpretative poste dalla eterogenea e concorrente disciplina applicabile nella fattispecie concreta. Nel ricorso risulta altresì prefigurata l'inoffensività delle omissioni contestate tenuto conto del rispetto della ratio propria della disciplina federale.

Tali considerazioni, pur pregevoli e lungamente articolate, non sono tuttavia tali – ad avviso della Co.Vi.So.C. – dal fare venire meno l'oggettività dei rilievi formalizzati con la richiamata nota dell'8 luglio 2021 (cit. all. 1). Sembra, infatti, alla Commissione che ciò che rileva ai fini della disciplina di settore sia (solo) l'oggettività dell'omissione senza quindi che possano acquisire rilievo eventuali altri profili in materia di elemento psicologico sotteso alla stessa (quand'anche gli stessi siano stati determinati – secondo quanto lamentato dalla ricorrente - da una situazione di potenziale incertezza normativa la quale, in ogni caso, dovrebbe essere adeguatamente dimostrata).

In tale prospettiva, pertanto, il ricorso non offre elementi di rivalutazione della decisione già assunta dando conto, al contrario, in maniera puntuale delle singole omissioni contestate le quali non possono ritenersi sanate da versamenti rateizzati spontanei adottati in autonomia dalla Società in carenza dei relativi presupposti normativi; e ciò senza che possano essere apprezzati elementi metanormativi (come il merito sportivo della Società pure richiamato in sede di ricorso) i quali esulano dalla sfera di valutazione della Co.Vi.So.C..

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di respingere il ricorso della società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;
- visto l'esito delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-organizzativi, sulla base della documentazione prodotta dalla società CASERTANA F.C. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione delle quali le Commissioni hanno riscontrato rispettivamente il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" e dei "criteri Infrastrutturali per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CASERTANA F.C. S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:

- *omesso deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;*
- *omessa evidenza del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;*
- *omessa evidenza del versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.*

Si precisa altresì che la Società ha presentato un'istanza di transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare. Per quanto emerso in corso d'istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021), tale procedura – pur avendo formato oggetto di un parere favorevole della Direzione Regionale delle Entrate della Campania - non risulta allo stato ancora perfezionata.

Ciò posto, non esplicando ancora efficacia l'accordo transattivo ai sensi del richiamato art. 182-ter L.F., la Società risulta altresì inadempiente al pagamento dei seguenti debiti fiscali le cui procedure di pagamento rateale sono state dichiarate decadute; il tutto nei termini che seguono:

- Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019;
- Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2018;
- Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
- Iva relativa al periodo d'imposta anno 2016;
- Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;
- Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
- Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;
- Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
- Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015.

- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha formulato alla società CASERTANA F.C. S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 7 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società, ha ritenuto che risultano integrati i criteri sportivi ed organizzativi di cui al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella medesima riunione del 7 luglio 2021, ha esaminato la documentazione prodotta da codesta Società relativa allo Stadio "A. Pinto" di Caserta.

Al riguardo, tenuto conto anche della certificazione non favorevole della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato per il suddetto impianto sportivo la non conformità ai criteri infrastrutturali previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato professionistico di competenza 2021/2022 di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, per l'inosservanza del criterio punto 18 – Tribune riservate agli spettatori – di cui all'allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale.

Nello specifico, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha rilevato che Commissione Comunale di Vigilanza con verbale del 25 giugno 2021 ha espresso parere favorevole all'agibilità limitatamente al settore Tribuna. Pertanto, lo Stadio "A. Pinto" di Caserta non risulta dotato di posti a sedere distribuiti in almeno due settori indipendenti, di cui uno destinato ai sostenitori della squadra ospite. Per tale settore è stata prodotta soltanto un'attestazione di agibilità da parte del Sindaco di Caserta, che non risulta coerente con quanto prescritto dalla disciplina di riferimento.

Ciò posto, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato che, allo stato degli atti, sussistono motivi ostativi all'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2021/2022.

- constatato che, avverso tali decisioni negative, la società CASERTANA F.C. S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;

- esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. le cui ragioni di seguito si trascrivono:

In via preliminare si osserva che non è stata depositata tempestivamente la garanzia a prima richiesta dell'importo di Euro 350.000,00 come, di contro, prescritto dalla disciplina di riferimento. Il carattere oggettivo ed insanabile di tale inadempimento – ad avviso della Co.Vi.So.C. - non risulta controvertibile né le argomentazioni sviluppate dalla Società nella propria impugnazione appaiono tali da superare l'originaria censura. In sede di ricorso, infatti, la Società ha esibito un documento rubricato "sussidio garanzia fideiussoria" che apparentemente costituisce una mera bozza e - per quanto è stato documentato dalla Lega Italiano Calcio Professionistico - non è comunque mai stata acquisita in modo tempestivo e rituale agli atti del procedimento finalizzato al rilascio della Licenza Nazionale 2021/2022. Né, sotto questo profilo, può attribuirsi rilievo all'avvenuto deposito presso la Co.Vi.So.C in data 13 luglio u.s. di titoli di credito (per la precisione numero due assegni circolari) per un importo complessivo di Euro 350.000,00. Tale modalità di adempimento (peraltro intempestiva), infatti, non appare conforme all'assetto normativo di riferimento al punto che sono rimessi a disposizione della ricorrente per la restituzione.

Fermo restando il menzionato dirimente profilo, la Co.Vi.So.C. rileva altresì che - pur risultando in astratto degne di nota le considerazioni formulate dalla Società in sede di ricorso circa il carattere meramente ricognitivo della formalizzazione della transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F. in presenza di un parere positivo da parte delle competenti articolazioni dell'Agenzia delle Entrate - lo specifico accordo non risulta ancora perfezionato (laddove – per converso – la transazione con gli enti previdenziali è stata da ultimo conclusa in data 9 luglio u.s e comunque tardivamente). Ad avviso della Co.Vi.So.C. anche questa circostanza – in ragione del carattere perentorio dei termini imposti dalla disciplina federale di riferimento – appare difficilmente superabile in una prospettiva documentale.

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, le cui ragioni di seguito si trascrivono:

La Commissione ha rilevato il persistere del mancato rispetto del criterio punto 18 – Tribune riservate agli spettatori – di cui all'allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale. Alla data del termine perentorio del 28 giugno 2021, infatti, la competente Commissione Comunale di Vigilanza aveva espresso, con verbale del 25 giugno 2021, parere favorevole all'agibilità limitatamente al settore Tribuna dello Stadio "A. Pinto" di Caserta.

Si ribadisce che nel predetto termine non è stato prodotto alcun verbale da parte della competente Commissione Comunale di Vigilanza ulteriore e successivo rispetto a quello del 25 giugno 2021 sopra citato, attestante l'agibilità di un secondo settore.

La Commissione rileva altresì che non può formare oggetto di esame la documentazione depositata oltre il termine perentorio del 28 giugno 2021, così come statuito dal Titolo IV del citato Comunicato Ufficiale, a norma del quale "In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione".

La nuova licenza d'uso ex art 68 TULPS depositata in sede di ricorso e rilasciata in data 2 luglio 2021, a firma del Dirigente al Patrimonio del Comune di Caserta, con la quale si dà atto dell'esistenza di un settore riservato ospiti (Curva Nord), fa peraltro riferimento proprio al menzionato verbale della Commissione Comunale di Vigilanza del 25 giugno 2021 che non include un secondo settore – dedicato ai tifosi ospiti – come previsto dalla normativa di riferimento e che non menziona il settore Curva Nord.

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CASERTANA F.C. S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di respingere il ricorso della società CASERTANA F.C. S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società NOVARA CALCIO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società NOVARA CALCIO S.p.A. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:

- *omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento e, inter alia, è avvenuta in parte, in data 29 e 30 giugno 2021, e quindi oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021;*
- *omesso versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le menzionate mensilità di novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento;*
- *omesso versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale*

e non consentita dal vigente ordinamento e, inter alia, è avvenuta in parte, in data 29 giugno 2021, e quindi oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato al 28 giugno 2021;

- *omesso versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall'istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società ha provveduto all'estinzione dei relativi debiti tributari in ragione di compensazione con crediti Iva facenti capo ad altri soggetti giuridici. Tale modalità di adempimento, tuttavia, è da ritenersi irrituale e non consentita dal vigente ordinamento.*

Circa la ratio sottesa ai contestati inadempimenti la Co.Vi.So.C. osserva che, indipendentemente dalla qualificazione di eventuali accordi inter partes e come peraltro chiaramente prescritto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 124/2019 – l'estinzione di debiti tributari e contributivi ad opera di soggetti terzi quale modalità alternativa all'adempimento da parte dell'obbligato non risulta consentita dal vigente ordinamento. Tale circostanza, pertanto, impedisce che i summenzionati debiti erariali e contributivi possano essere ritenuti correttamente assolti alla data perentoria del 28 giugno 2021.

- *constatato che, avverso tale decisione negativa, la società NOVARA CALCIO S.p.A., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;*

- *esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;*

- *visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono:*

Le motivazioni sottese all'impugnazione della Società possono essere sintetizzate nella circostanza che il pagamento dei debiti oggetto di contestazione sarebbe avvenuto ritualmente in ragione della compensazione con crediti fiscali posti a disposizione da soggetti d'imposta terzi e tale modalità sarebbe consentita dal vigente ordinamento come peraltro confermato dall'avvenuto rilascio delle quietanze in esito alla presentazione dei relativi Modelli F24.

La Co.Vi.So.C. ritiene che la ricostruzione normativa effettuata dalla Società nella propria impugnazione non sia coerente con la disciplina di riferimento. In antitesi a quanto argomentato dalla ricorrente infatti:

- *non v'è dubbio che il pagamento dei menzionati debiti oggetto di contestazione sia avvenuto a mezzo di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97;*
- *è inequivoco che i crediti fiscali impiegati in compensazione dalla Società nella fattispecie concreta siano di pertinenza di soggetti terzi;*
- *non appare lecito dubitare del fatto che la disciplina tributaria vigente, pur prevedendo (a talune condizioni) l'estinzione della relativa obbligazione a mezzo di compensazione, non consenta l'adempimento da parte di soggetti terzi con conseguente liberazione dell'obbligato principale;*
- *è fuori di dubbio, pertanto, che sia la disciplina fiscale e non l'ordinamento sportivo (come argomentato, ex adverso, nell'impugnazione) ad escludere la ritualità degli adempimenti tributari esperiti nella vicenda in esame da parte della Società ricorrente;*
- *appare non condivisibile l'affermazione (contenuta nel ricorso) secondo cui la mera ricezione della ricevuta dei pagamenti tributari effettuati a mezzo di Modello F24 certificherebbe in maniera inoppugnabile la legittimità e la regolarità degli specifici adempimenti; tale circostanza (vale a dire la ricezione delle relative ricevute di pagamento), infatti, non esclude affatto l'effettuazione di ulteriori attività istruttorie soprattutto allorquando (come nel caso in esame) i relativi versamenti*

siano eseguiti a mezzo compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi (un'ipotesi che appare estranea all'ordinamento come desumibile da quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 124/2019).

Da ultimo la Co.Vi.So.C. ritiene che non meriti condivisione anche l'ulteriore censura formulata dalla Società secondo cui “(...) in ultimo una precisazione circa i tre ritardi di tre quietanze relative solo ai contributi INPS. (...) per tabulas risulta che la richiesta è stata effettuata per tutti i tre pagamenti in data 28 giugno 2021 ma che per un errore di indicazione del tributo (...) è stato necessario ripresentare il modello con il codice errato nei giorni 29 e 30 giugno”. È opinione della Co.Vi.So.C. – al di là delle ragioni che possono avere determinato l'intempestivo adempimento – che siano le stesse argomentazioni sviluppate dalla Società a dare conto in maniera esplicita del fatto che i versamenti in argomento sono in realtà stati eseguiti oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di settore (vale a dire il 28 giugno u.s.).

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società NOVARA CALCIO S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di respingere il ricorso della società NOVARA CALCIO S.p.A. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Si premette che la Società ha presentato un'istanza di transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare. Per quanto appurato in corso d'istruttoria la proposta di transazione formulata dalla società ha formato oggetto di un diniego espresso da parte della Direzione Provinciale delle Entrate di Salerno, in data 28 giugno 2021 su conforme parere (del 25 giugno u.s.) della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

Allo stato, pertanto, non sussiste alcuna adesione dell'Agenzia delle Entrate a transigere i debiti fiscali già oggetto della proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare e le procedure di rateazione a suo tempo in itinere devono ritenersi irrimediabilmente decadute.

Tutto ciò fa sì, quindi, che, alla data del termine perentorio previsto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021), la società risulti inadempiente all'obbligo di pagamento dei seguenti debiti fiscali:

- *Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019;*
- *Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2018;*
- *Irap relativa al periodo d'imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017;*
- *Irap relativa al periodo d'imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;*
- *Irap relativa al periodo d'imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015.*

Per completezza si evidenzia come avverso il menzionato diniego di transazione fiscale formalizzato dai competenti organi dell'Agenzia delle Entrate la società ha presentato ricorso e contestuale istanza di sospensione alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale - con provvedimento presidenziale inaudita altera parte del 29 giugno 2021 - ne ha provvisoriamente sospeso l'efficacia fissando l'udienza collegiale per il 28 luglio p.v.

Circa tale provvedimento la Co.Vi.So.C. è dell'avviso che esso non influisca in alcun modo sull'oggettività degli inadempimenti constatati e ciò per plurime ragioni.

Anzitutto detto provvedimento cautelare è stato assunto il 29 giugno u.s. e, quindi, oltre il termine ultimo perentorio previsto dalla disciplina di riferimento affinché la Co.Vi.So.C. possa prendere in considerazione elementi documentali utili ai fini decisori.

In secondo luogo, si evidenzia che – come desumibile dall'ordinanza delle SS.UU. n. 8504 del 25 marzo 2021 – il menzionato provvedimento cautelare della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno è caratterizzato da un palese difetto di giurisdizione; le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, hanno ormai sancito che il giudice competente a decidere in ordine all'impugnazione del diniego di transazione fiscale è quello ordinario e non quello speciale tributario (a cui ha invece fatto ricorso la Società nella fattispecie concreta).

Da ultimo, si rappresenta che – in ogni caso – il richiamato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ha ad oggetto il diniego di transazione ex se (e quindi l'esercizio dello specifico potere ex art. 182-ter della legge fallimentare da parte dell'Agenzia delle Entrate). Risultano, al contrario, del tutto estranei all'ambito applicativo della richiamata impugnazione sia l'an che il quantum delle menzionate pretese tributarie le quali devono pertanto ritenersi non ritualmente assolte.

Peraltro, a tale ultimo proposito, si precisa come – quale che sia l'esito del menzionato procedimento giurisdizionale instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – lo stesso non è destinato ad incidere in maniera diretta ed immediata sul quantum dei relativi debiti fiscali. Ciò fa sì che anche un'eventuale dichiarata illegittimità del diniego di transazione fiscale impugnato non equivarrebbe alla statuizione di un obbligo di perfezionamento della procedura ex art. 182-ter della legge fallimentare per l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, infatti, resterebbe pienamente legittimata a non concludere la procedura o a perfezionarla a condizioni qualitative e quantitative differenti da quelle declinate dalla società nella proposta già oggetto di rigetto. Il che, ogni eccezione rimossa, rende palese – ad avviso della Co.Vi.So.C. – come l'oggetto del contezioso tributario intrapreso dalla società presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sia altro rispetto alle obbligazioni tributarie le quali, allo stato, non risultano essere state ritualmente adempiute.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono:

In prima istanza, va evidenziato che con la richiamata nota dell'8 luglio 2021 (cit. all. 1) la Co.Vi.So.C. evidenziava come la Società avesse adito gli organi della giurisdizione tributaria a fronte del provvedimento negativo opposto dall'Agenzia delle Entrate ancorché le SS.UU. della Corte di Cassazione avessero di recente affermato (nell'aprile del 2021) che le liti circa tale species di provvedimenti erariali devono intendersi devolute alla giurisdizione ordinaria.

A fronte di tale censura, invero, gli argomenti sviluppati dalla Società non sembrano cogliere nel segno. La ipotetica competenza del giudice tributario (in contrapposizione a quanto desumibile dalla

richiamata recente pronunzia delle SS.UU. della Corte di Cassazione), infatti, risulta affermata sulla scorta di precedenti giurisprudenziali tutti anteriori al menzionato precedente di legittimità sicché appaiono del tutto irrilevanti.

Del pari non parrebbe condivisibile la considerazione (pure lungamente sviluppata in sede di ricorso da parte della Società) in forza della quale la richiamata decisione della Suprema Corte sarebbe inconferente rispetto alla fattispecie concreta in quanto nel caso di interesse non si prevederebbe un coinvolgimento del giudice fallimentare (come, di contro, avveniva nella vicenda oggetto del richiamato precedente delle SS.UU. della Corte di Cassazione). In realtà, l'art. 182-bis L.F. (che disciplina la fattispecie dell'accordo di ristrutturazione a cui avrebbe dovuto afferire la transazione fiscale presentata dalla Società anche se – come detto - la relativa procedura non è ancora stata formalmente esperita), prescrive senz'altro il coinvolgimento del giudice ordinario; con la conseguenza che l'ipotetica diversità di fattispecie prefigurata dalla Società nel proprio ricorso non appare, in realtà, concretamente ravvisabile.

Da ultimo, poi, sempre in relazione all'identificazione del giudice competente a decidere in ordine ai provvedimenti di diniego di transazione ex art. 182-ter L.F. non appaiono dirimenti le considerazioni de iure condendo formulate dalla Società in ordine ad un potenziale revirement ermeneutico da parte delle SS.UU. della Suprema Corte. Si tratta, infatti, di considerazioni meramente ipotetiche che esprimono al più un auspicio futuro (in assenza di una decisione di segno contrario) e che – allo stato – non possono con tutta evidenza essere prese in considerazione ai fini decisori.

Ciò detto in ordine all'identificazione del giudice competente a decidere della lite introdotta dalla Società, la Co.Vi.So.C. ritiene che anche il motivo di censura incentrato sulla natura della lite, pur evocativo, non possa essere accolto come tale.

In particolare, l'argomento secondo cui l'impugnazione del provvedimento negativo formalizzato dall'Agenzia delle Entrate rappresenterebbe una lite sulle obbligazioni tributarie sottostanti non appare del tutto pertinente.

Va precisato, infatti, come non sia controvertibile che con la propria proposta ex art. 182-ter L.F. la Società non abbia affatto censurato i presupposti delle relative obbligazioni tributarie di talché i corrispondenti debiti devono considerarsi scaduti con conseguente esigibilità dei pertinenti crediti fiscali. La proposta presentata, quindi, mirava esclusivamente a conseguire una falcidia (id est una rimessione del debito) che l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto concedere laddove – valutata la complessiva situazione nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa – avesse ritenuto una tale soluzione utile per gli interessi erariali secondo il modello richiamato per i debiti privilegiati dall'art. 161 del L.F.. Il che non è avvenuto in presenza di un diniego espresso ampiamente motivato ed argomentato.

Ciò detto, quindi, appare palese come il contenzioso instaurato dalla Società (dinanzi al giudice tributario che prima facie risulta incompetente ad avviso della Co.Vi.So.C.) presenta un thema decidendum differente dalle obbligazioni tributarie inadempite; un oggetto sintetizzabile in una richiesta di rimessione del debito tributario, certo ed incontestato, a cui l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto di dovere accedere a prescindere da qualsiasi considerazione in merito al procedimento adottato.

Del resto, la diversità dell'oggetto del contenzioso introdotto dalla Società rispetto ai rapporti tributari oggetto di inadempimento è testimoniato dalla circostanza tale per cui – ove pure il provvedimento negativo formalizzato dall'Agenzia delle Entrate dovesse essere giudicato illegittimo con una pronunzia definitiva – l'effetto immediato non sarebbe affatto (come, di contro, parrebbe suggerire la Società nel proprio ricorso) una automatica falcidia dei crediti fiscali nei termini declinati nella proposta di transazione ex art. 182-ter L.F..

Ci si troverebbe, al contrario, dinanzi ad una mera affermazione di illegittimità dello specifico potere discrezionale esercitato nella fattispecie concreta dall'Agenzia delle Entrate senza alcun diretto ed immediato impatto sulle obbligazioni tributarie sottostanti. È intuitivo, infatti, che – in ipotesi di una dichiarata illegittimità della volontà di non rinunciare ai propri crediti da parte del Fisco – non vi sarebbe alcun obbligo in capo allo stesso di falcidiare le proprie pretese nei confronti della Società secondo la proposta del contribuente ma solo l'obbligo di riesaminare la specifica vicenda nell'esercizio della discrezionalità amministrativa attribuita al soggetto attivo dell'obbligazione tributaria dal richiamato art. 182-ter L.F..

Ne consegue, quindi, che indipendentemente dalle sorti dello specifico contenzioso, allo stato non v'è alcuna certezza né che possa essere effettivamente raggiunto un accordo fra le parti del rapporto impositivo ai sensi dell'art. 182-ter L.F. né che vi possa essere una falcidia nei termini economici auspicati dalla Società (e, dunque, non v'è certezza che possa realizzarsi l'unica condizione che renderebbe concretamente sostenibile il piano finanziario che la ricorrente avrebbe in animo di presentare al Tribunale competente ma, come menzionato, non sembra che abbia ancora formalmente presentato).

Il che, ad avviso della Co.Vi.So.C., rende irrilevante l'instaurazione del contenzioso dinanzi al giudice tributario da parte della Società e ciò anche a volere trascurare la rilevata incompetenza della giurisdizione tributaria di cui si è detto e degli specifici motivi di impugnazione declinati in tale sede.

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di respingere il ricorso della società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha rilevato che i debiti contributivi, riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, già facenti capo alla S.S. Sambenedettese S.r.l., il cui titolo sportivo è stato attribuito alla Società che è quindi tenuta al relativo pagamento, hanno formato oggetto di estinzione a mezzo di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi. Nello specifico, per quanto verificato in corso di istruttoria in ragione di interazioni con l'ente creditore, tale modalità di adempimento non risulta ammessa dal vigente ordinamento sicché i menzionati debiti contributivi alla data prevista dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021) non sono stati correttamente estinti.

In proposito si precisa che non appare rilevante ai fini della constatazione dell'inadempimento della società il fatto che esso abbia formato oggetto di avvisi di addebito notificati dall'INPS in qualità di ente creditore in data 14 maggio u.s.; ciò in quanto tali avvisi non determinano ex se l'insorgere del debito da assolvere nei confronti dell'INPS ma si inseriscono nella procedura di riscossione del debito medesimo legittimando (anche) le azioni esecutive come prescritto dalla disciplina contributiva.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono:

In via preliminare si evidenzia come la Società, nel proprio ricorso, abbia lungamente descritto la disciplina emergenziale in materia di sospensione dell'attività di esecuzione coattiva e degli obblighi di pagamento conseguenti ad iscrizioni a ruolo.

Tuttavia, l'analisi normativa condotta dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non elide l'oggettività dell'inadempimento contestato con la richiamata nota dell'8 luglio 2021 (cit. all. 1) la quale come tale non appare contraddetta (né, ad onore del vero, contestata in maniera puntuale in sede di ricorso).

Vale premettere che la contestazione formalizzata dalla Co.Vi.So.C. (cit. all. 1) concerne l'omessa corresponsione di debiti contributivi, riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, già facenti capo alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., il cui titolo sportivo è stato attribuito alla Società che è quindi tenuta al relativo pagamento.

Nella fattispecie concreta la Co.Vi.So.C. ha rilevato come siffatti debiti contributivi siano stati estinti a mezzo di compensazione con crediti fiscali facenti capo ad altri soggetti d'imposta e, quindi, secondo una modalità che non è ammessa dalla disciplina di settore. A fronte di questo inadempimento la Società si è limitata ad osservare che “(...) tra l'altro la Co.Vi.So.C. contesta una illecita compensazione tra debiti e crediti IVA di soggetti terzi che non trovano riscontro nella relazione redatta da Deloitte”. L'unica affermazione difensiva – ad avviso della Co.Vi.So.C. - appare irrilevante e decontestualizzata. Irrilevante perché l'avvenuta compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi risulta accertata in via documentale; decontestualizzata poi perché la richiamata attività istruttoria della Deloitte non esaurisce, come noto, i controlli di pertinenza della Co.Vi.So.C. nell'ambito del procedimento ammissivo.

Ciò posto si rileva altresì come le censure della Società non colgano nel segno laddove la stessa ipotizza che il citato inadempimento sarebbe insussistente in quanto il pagamento degli avvisi di addebito medio tempore notificati dall'INPS a fronte della richiamata omissione sarebbe sospeso in ragione della disciplina emergenziale.

È opinione della Co.Vi.So.C., infatti, che lo specifico argomento difensivo risulti extra ordinem perché finisce per differire cronologicamente la configurazione dell'inadempimento ad un momento successivo al tempo della violazione (oggetto di contestazione). In antitesi a quanto ipotizzato dalla Società ricorrente, infatti, la notifica degli avvisi di addebito da parte dell'INPS non costituisce il momento genetico dell'obbligazione contributiva ma solo un posterius in qualità di atto ricognitivo (giammai costitutivo) che si colloca nell'ambito del procedimento di accertamento e di riscossione coattiva delle relative somme.

Tutto ciò fa sì, quindi, che l'inadempimento (in ragione dell'impossibilità di estinzione dei contestati debiti contributivi in forza di compensazione con crediti fiscali di soggetti terzi) preesiste ed è, anche sul piano logico, il presupposto della notifica degli avvisi di addebito notificati dall'INPS di talché anche l'eventuale sospensione degli obblighi di adempimento degli stessi in ragione della disciplina emergenziale (invocata nell'impugnazione della Società) risulta del tutto irrilevante e non tale da impedire di fare considerare oggettivamente accertata la violazione contestata con la richiamata nota dell'8 luglio 2021 (cit. all. 1).

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di respingere il ricorso della società A.S. SAMBENEDETTESE S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina